

Statuto aggiornato al 3.11.2016

Articolo 1.

Costituzione - Denominazione - Sede

1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 42 del Codice Civile, la "CESVI fondazione" Onlus o alternativamente "CESVI" Onlus. La Fondazione opera, senza fini di lucro, nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo. L'Ente è onlus di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 comma 8 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

1.2 L'Ente è disciplinato dal presente statuto, e per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile in materia di fondazioni, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e/o settori di attività.

1.3 La sede è a Bergamo Via Broseta 68/a e potrà essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, su decisione del Consiglio di Amministrazione. Le variazioni di sede nel comune non necessitano di modifica statutaria.

1.4 L'Ente ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

Articolo 2.

Scopi e finalità

2.1 L'Ente non ha fini di lucro.

2.2 L'Ente è una Fondazione laica e indipendente che, in ossequio e quale esplicitazione del valore morale della solidarietà umana e di quello ideale della giustizia sociale, ha come fine istituzionale - nell'alveo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed altre rilevanti dichiarazioni internazionali - la realizzazione di opere di aiuto umanitario e per lo sviluppo, la promozione di attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale, di esperienze di volontariato e di sostegno alle popolazioni diseredate a causa del sottosviluppo, o più sfortunate a causa di guerre, calamità naturali e disastri ambientali, alle popolazioni dei paesi poveri ed in via di sviluppo e in economia di transizione e di tutti i paesi in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza, attuando, in tali ultimi casi, interventi di aiuto anche umanitario.

2.3 A tale scopo l'Ente, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

- a) realizzare studi, progettazioni e ricerche per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo secondo i principi e le modalità previsti dalla legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e successive modificazioni, con il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'articolo 28 della sopracitata legge, nonché secondo quelli previsti da ogni e qualsiasi altra disposizione normativa applicabile;
- b) curare l'attività di reclutamento, selezione, formazione, addestramento ed invio nei paesi in via di sviluppo e/o nelle zone di intervento di personale tecnico italiano e/o locale e, comunque, volontari in genere in conformità alle leggi italiane per la cooperazione allo sviluppo;
- c) promuovere e/o realizzare programmi di cooperazione e/o sviluppo, emergenza e riabilitazione, anche elaborati da organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, ecc.), tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale, con l'impiego di volontari ed esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate ed in armonia con i piani di sviluppo locali;

- d) proporre iniziative di informazione sullo sviluppo ed il sottosviluppo, sui problemi della pace e del disarmo, della salute, dell'infanzia, dell'ambiente, sull'emancipazione delle donne e le pari opportunità, sui diritti delle minoranze in collaborazione con Enti Pubblici, privati, associazioni di massa e culturali;
- e) contribuire ad una maggiore e più approfondita conoscenza nei paesi in via di sviluppo della realtà complessiva, della cultura, della scienza e della tecnica italiana, ai fini di promuovere anche programmi di cooperazione allo sviluppo;
- f) promuovere i diritti umani, in particolare il diritto alla salute ed i diritti di bambini e giovani;
- g) promuovere la salvaguardia dell'ambiente ed il diritto all'acqua;
- h) promuovere stage, master ed altre iniziative formative attinenti ai propri fini istituzionali;
- i) sviluppare attività di solidarietà con i popoli e le organizzazioni in lotta contro ogni forma di razzismo e di oppressione e a salvaguardia dei principi fondamentali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
- j) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi;
- k) realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, e più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguitamento dei medesimi scopi sociali, e in particolare quelle volte alla sensibilizzazione sui temi della cooperazione internazionale e dell'educazione allo sviluppo;
- l) contribuire all'inserimento degli immigrati nel nostro paese;
- m) sostenere attività a favore degli emigrati italiani;
- n) a supporto delle attività istituzionali di cooperazione ed aiuto umanitario in favore di paesi in via di sviluppo, realizzare progetti sociali in ambito nazionale ed europeo sulla base delle esperienze e delle metodologie acquisite nei progetti internazionali;
- o) promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività dell'istituzione come anche sui problemi relativi ai paesi in via di sviluppo ed alle zone di intervento, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici, documentazioni, ricerche e ogni altro materiale editoriale, di carattere informativo;
- p) promuovere e realizzare programmi di prevenzione disastri e prevenzione e risoluzione di conflitti;
- q) promuovere o partecipare a programmi di commercio equo e solidale;
- r) promuovere e partecipare a programmi di finanza etica, sociale e di micro-credito;
- s) svolgere attività di formazione professionale;
- t) operare come agenzia al servizio di - e/o il collaborare con - persone, enti, istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali e imprese che intendono operare nella cooperazione decentrata ed internazionale;
- u) aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;
- v) promuovere l'adozione nazionale e/o internazionale e l'affidamento familiare, direttamente e/o per il tramite di suoi organismi interni, sostenendo tutti gli interessati attraverso programmi formativi sul tema, attività dirette a fornire assistenza, contatti con

autorità, enti, organizzazioni o persone competenti per l'adozione nazionale e/o internazionale;

w) promuovere l'adozione a distanza.

2.4 Per raggiungere le finalità di cui sopra la Fondazione potrà partecipare, sia alla costituzione che successivamente, a consorzi, fondazioni, associazioni, imprese sociali ed enti in genere, siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, aventi scopi analoghi.

L'Ente potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 3.

Patrimonio e concorso al patrimonio

3.1 Il patrimonio dell'Ente è costituito dalla dotazione così come indicata nel verbale di assemblea straordinaria del 21 dicembre 2006. Il patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Soci Fondatori, dei Membri Ad Honorem e dei Sostenitori, da altri beni mobili ed immobili, dalle quote sociali, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'Ente, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti, donazioni, con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

3.2 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali. In ogni caso, l'Ente non procederà alla distribuzione di alcun utile ai suoi membri, di qualsiasi categoria siano essi.

Articolo 4.

Membri

4.1 Sono membri dell'Ente:

- (a) i Soci Fondatori;
- (b) i Membri Ad Honorem;
- (c) i Sostenitori.

Articolo 5.

Soci Fondatori

5.1 Sono Soci Fondatori le persone fisiche che, al verbale di assemblea straordinaria del 21 dicembre 2006, sono soci di Cesvi.

5.2 Nel caso in cui uno o più Soci Fondatori cessino, ai sensi dell'articolo 8, di fare parte della Fondazione, i Soci Fondatori rimasti faranno tutto quanto loro possibile affinché il numero dei Soci Fondatori di cui all'articolo 5.1 sia mantenuto.

La cooptazione di nuovi Soci Fondatori potrà avvenire in primo luogo per sostituire i Soci Fondatori che hanno cessato ai sensi dell'articolo 8 di fare parte della Fondazione, ed i soggetti da cooptarsi sono scelti preferibilmente tra i Membri Ad Honorem di cui all'articolo 6.

Può divenire successivamente Socio Fondatore ogni ente o persona fisica, di qualunque nazionalità, che venga cooptato/a, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori, alle condizioni che seguono:

- (a) venga presentato/a da almeno due Soci Fondatori;
- (b) concorra al patrimonio dell'Ente con un importo non inferiore al 5% (cinque percento) del patrimonio netto dell'Ente risultante dall'ultimo bilancio approvato e comunque non inferiore all'importo all'uopo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Soci Fondatori può, con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, conferire la qualifica di Socio Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi e senza limiti in relazione al patrimonio netto dell'Ente, a persone fisiche o enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività dell'Ente e comunque nell'ambito della cultura e dell'impegno sociale. Ai Soci Fondatori riuniti in assemblea spettano i poteri indicati nel presente statuto, in particolare quelli di cui all'articolo 10 dello stesso.

Articolo 6.

Membri Ad Honorem

6.1 L'Assemblea dei Soci Fondatori, su proposta di almeno un Socio Fondatore, con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può conferire la qualifica di Membro Ad Honorem a persone fisiche o enti, anche di diversa nazionalità, ritenuti straordinariamente meritevoli per l'attività svolta a sostegno dell'Ente e/o delle sue iniziative ovvero, più in generale, nel campo della cooperazione internazionale, e che manifestino comunque per iscritto la propria adesione agli - ed accettazione degli - scopi e finalità dell'Ente come espressi nello statuto.

Uno dei possibili criteri per l'individuazione di Membri Ad Honorem potrà consistere nella circostanza che i soggetti cui potrebbe essere conferita la qualifica si sono caratterizzati per la loro determinazione nel sostegno della cooperazione internazionale o nella promozione dei diritti umani e della responsabilità sociale.

6.2 In considerazione della rilevanza del loro contributo, i Membri Ad Honorem partecipano, ove invitati e senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

6.3 Ai Membri Ad Honorem spettano le prerogative indicate nel presente statuto, in particolare quelle di cui all'articolo 12 dello stesso.

Articolo 7.

Sostenitori

7.1 Sono Sostenitori le persone fisiche e gli enti che contribuiscono alla vita dell'Ente ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, mediante conferimento di attività, siano queste volontarie o meno, anche professionale, di particolare rilievo e funzionali al perseguitamento dei fini dell'Ente o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione definisce i requisiti specifici per l'assunzione della qualifica di Sostenitore, le circostanze particolari che danno luogo a decadenza dalla qualifica e le modalità di partecipazione dei Sostenitori alla vita dell'Ente. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può suddividere i Sostenitori in categorie in relazione al tipo di apporto e contribuzione all'Ente.

Articolo 8.

Esclusione, recesso e decesso di Soci Fondatori, Membri Ad Honorem e/o Sostenitori

8.1 L'Assemblea dei Soci Fondatori delibera, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l'esclusione di Soci Fondatori, Membri Ad Honorem e/o Sostenitori, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto; morosità; inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi dell'Ente; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Ente; assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti nei confronti dell'Ente; svolgimento di attività pregiudizievoli all'istituzione comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nell'Ente. Contro il provvedimento di esclusione è possibile fare ricorso al Collegio dei Garanti entro 15 giorni dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

8.2 Nel caso di enti, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

8.3 Nel caso di persone fisiche, la qualità di Socio Fondatore, Membro Ad Honorem e/o Sostenitore si perde in caso di morte e in tal caso la qualità è intrasmissibile agli eredi. Agli eredi del deceduto non spetta alcun diritto nei confronti dell'Ente. L'Assemblea dei Soci Fondatori prende atto del verificarsi di tale evento.

8.4 I Soci Fondatori, i Membri Ad Honorem e/o i Sostenitori possono, con almeno otto mesi di preavviso, recedere dall'Ente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

8.5 Ai Membri Ad Honorem sarà richiesto di rinnovare per iscritto la loro adesione agli - ed accettazione degli - scopi e finalità dell'Ente come espressi nello statuto entro la scadenza di ogni mandato del Consiglio di Amministrazione; i Membri Ad Honorem che non dovessero confermare la loro adesione cesseranno di essere tali senza necessità di adempimenti da parte dell'Ente, salvo l'aggiornamento del relativo libro sociale.

8.6 La perdita delle qualità di Socio Fondatore, Membro Ad Honorem e/o Sostenitore comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto dell'Ente.

8.7 Coloro che concorrono all'Ente non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 9.

Organi

9.1 Sono organi dell'Ente:

- (a) l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- (b) il Comitato d'Onore - ove costituito -;
- (c) il Consiglio di Amministrazione;
- (d) il Presidente;
- (e) l'Amministratore Delegato, ove nominato;
- (f) il Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico;
- (g) il Collegio dei Garanti.

9.2 Per le cariche sociali non è dovuto alcun compenso o indennità che dir si voglia, fatto salvo (a) il rimborso delle spese; (b) quanto eventualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14.2 lettera (d); (c) diversa decisione dell'Assemblea dei Soci Fondatori, assunta in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

suoi membri; e (d) la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di stabilire un'indennità per il Presidente di un importo non superiore al 15% del compenso più alto tra quelli dei collaboratori pro tempore dell'Ente.

Articolo 10.

Assemblea dei Soci Fondatori

10.1 I Soci Fondatori, sia partecipanti al verbale di assemblea straordinaria del 21 dicembre 2006, che divenuti tali successivamente, costituiscono l'Assemblea dei Soci Fondatori. Alle adunanze dell'Assemblea dei Soci Fondatori partecipano, ove invitati e senza diritto di voto, i Membri Ad Honorem.

10.2 L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina il Presidente, approva e definisce gli indirizzi di massima e le linee guida principali dell'attività dell'Ente proposti dal Consiglio di Amministrazione, e valuta i risultati raggiunti dall'Ente; essa inoltre, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti compiti:

- (a) nominare, secondo quanto stabilito dall'articolo 13.2, i membri del Consiglio di Amministrazione;
- (b) nominare i componenti ed il Presidente del Collegio dei Revisori (o, alternativamente, il Revisore Unico);
- (c) nominare i componenti ed il Presidente del Collegio dei Garanti;
- (d) determinare, nel caso di cui all'articolo 9.2 lettera (c), la misura compenso o indennità eventualmente spettante ai Consiglieri di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori (o, alternativamente, al Revisore Unico) e del Collegio dei Garanti;
- (e) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto;
- (f) attribuire a terzi la qualità di Socio Fondatore o Membro Ad Honorem;
- (g) deliberare l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.

Spetta al Presidente sottoporre all'Assemblea dei Soci Fondatori la relazione annuale di cui all'articolo 14.2 lettera (e) e presentare ed illustrare il bilancio all'Assemblea.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda alla nomina del Vice Presidente Vicario, le disposizioni del presente statuto che fossero incompatibili dovranno intendersi come riferite al Vice Presidente e, nel caso di più Vice Presidenti, al Vice Presidente più anziano d'età.

Articolo 11.

Convocazione e quorum Assemblea dei Soci Fondatori

11.1 L'Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea dei Soci Fondatori può altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero dal Collegio dei Garanti nei casi di cui all'articolo 20.2, ed altresì a formale istanza di almeno un quarto dei suoi membri, o della metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione; in entrambi i casi la richiesta dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare che non potranno non essere di competenza dell'Assemblea. In caso di mancata convocazione, decorsi 30 giorni da una richiesta, provvede il Collegio dei Garanti.

11.2 La convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata inviata dal Presidente dell'Ente e recapitata a ciascun membro ai recapiti risultanti dall'elenco dei Soci Fondatori almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

11.3 In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.

11.4 Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun partecipante all'adunanza non possono essere conferite più di tre deleghe.

L'adunanza dell'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Ente, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Soci Fondatori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

11.5 L'Assemblea può svolgersi anche con i Soci Fondatori dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

- (i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

11.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero nel caso in cui quest'ultimo non sia Socio Fondatore o in caso di sua assenza, del Socio Fondatore più anziano.

11.7 Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci Fondatori e quelle riguardanti lo scioglimento dell'Ente sono approvate con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Soci Fondatori.

11.8 Ciascun Socio Fondatore ha diritto ad un voto.

11.9 Delle adunanze dell'Assemblea dei Soci Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Ente e dal segretario dell'adunanza. Nelle assemblee straordinarie le funzioni di Segretario sono svolte da un notaio.

Articolo 12.

Comitato d'Onore

12.1 Il Comitato d'Onore, ove costituito, è composto da Membri Ad Honorem ed è presieduto dal Presidente dell'Ente, che provvede altresì alla sua convocazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata spedita con almeno otto giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, con qualsiasi strumento, anche telematico, che garantisca la ricezione inviato con almeno tre giorni di preavviso.

12.2 Il Comitato d'Onore è validamente costituito, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Membri Ad Honorem, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valido qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o

per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. Ciascun membro del Comitato d’Onore può rappresentare per delega fino a cinque altri membri del Comitato d’Onore.

12.3 Il Comitato d’Onore delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero nel caso in cui quest’ultimo non sia Socio Fondatore o in caso di sua assenza, del Membro Ad Honorem più anziano.

12.4 Il Presidente illustra al Comitato d’Onore l’andamento delle attività dell’Ente e i programmi di future iniziative.

12.5 Il Comitato d’Onore:

(i) può suggerire indirizzi e linee guida dell’attività dell’Ente ed esprime pareri in merito ai risultati raggiunti dall’Ente;

(ii) propone, in maniera tale da consentire, di volta in volta, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci Fondatori in merito, uno o più propri rappresentanti tra i quali l’Assemblea dei Soci Fondatori nominerà uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall’articolo 13.2;

(iii) nomina un componente del Collegio dei Garanti;

(iv) può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi dell’Ente.

12.6 Delle adunanze del Comitato d’Onore è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell’Ente e dal segretario dell’adunanza.

12.7 In caso di presenza di un solo Membro Ad Honorem, a questi spetteranno comunque le prerogative del Comitato d’Onore.

Articolo 13.

Consiglio di Amministrazione

13.1 L’Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri e variabile da cinque a undici. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, e i suoi membri sono rieleggibili.

13.2 L’Assemblea dei Soci Fondatori determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche soggetti esterni alla categoria dei Soci Fondatori; a seconda dei casi, essi sono nominati come segue, in rapporto al numero dei componenti:

(i) cinque consiglieri: quattro membri sono nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori, un membro è nominato dall’Assemblea dei Soci Fondatori da scegliersi tra quelli proposti dal Comitato d’Onore, ove esistente;

(ii) sette consiglieri: sei membri sono nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori, un membro è nominato dall’Assemblea dei Soci Fondatori da scegliersi tra quelli proposti dal Comitato d’Onore, ove esistente;

(iii) nove consiglieri: sette membri sono nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori, due membri sono nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori da scegliersi tra quelli proposti dal Comitato d’Onore, ove esistente;

(iv) undici consiglieri: otto membri sono nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori, tre membri sono nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori da scegliersi tra quelli proposti dal Comitato d’Onore, ove esistente.

Nel caso in cui il Comitato d’Onore non provvedesse alle proposte, i consiglieri che dovrebbero essere nominati tra quelli dallo stesso proposti, saranno nominati

dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

13.3 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

13.4 Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione (in caso di dimissioni, queste dovranno essere presentate almeno un mese prima al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso ratificante) uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente Vicario o, in mancanza, il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno, il quale dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

13.5 Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale successiva designazione da parte degli organismi competenti, del sostituto del consigliere cessato dalla carica.

Articolo 14.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, sovrintende all'attività dell'Ente, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea dei Soci.

14.2 In particolare provvede a:

- (a) nominare, eventualmente, uno o più Vice Presidenti - tra cui il Vice Presidente Vicario;
- (b) nominare, eventualmente, il Tesoriere, da scegliersi tra i consiglieri;
- (c) nominare, eventualmente, l'Amministratore Delegato, da scegliersi tra i consiglieri;
- (d) determinare la misura di compenso o indennità eventualmente spettante ai consiglieri rivestiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico nonché, eventualmente, una indennità per il Presidente di un importo non superiore al 15% del compenso più alto tra quelli dei collaboratori pro tempore dell'Ente, come previsto dall'articolo 9.2 lettera (d);
- (e) sottoporre all'Assemblea dei Soci Fondatori una relazione annuale contenente proposte relative agli indirizzi di massima e alle linee guida principali dell'attività dell'Ente ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- (f) attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative a quanto previsto dall'art. 1 nonché agli scopi e alle attività indicate dall'articolo 2 del presente statuto, fatta eccezione soltanto per quelli che a norma di legge e del presente statuto siano riservate ad altri organi dell'Ente;
- (g) predisporre ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, da presentare ed illustrare all'Assemblea dei Soci Fondatori;
- (h) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- (i) compilare ed approvare eventuali regolamenti interni;
- (j) istituire eventuali strutture tecniche e/o consultive necessarie all'espletamento dell'attività dell'Ente;

(k) nominare, occorrendo, un direttore e/o segretario generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;

(l) proporre all'Assemblea dei Soci Fondatori eventuali modifiche statutarie;

(m) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente statuto e dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione, oltre a delegare all'Amministratore Delegato i poteri necessari al fine di rendere effettive le prerogative al medesimo spettanti ai sensi del presente statuto, potrà delegare ulteriori poteri all'Amministratore Delegato, al Presidente, ai Vice Presidenti, a singoli consiglieri. Resta fermo il fatto che non potranno essere delegati dal Consiglio di Amministrazione i poteri che sono per legge o per statuto riservati allo stesso o che il medesimo abbia deliberato di riservarsi.

Articolo 15.

Convocazione e quorum Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 48 ore di preavviso.

15.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno.

15.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

15.5 Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

15.6 Le deliberazioni sono valide se alla riunione prendono parte almeno tre consiglieri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque consiglieri, quattro nel caso in cui sia composto da sette, cinque nel caso in cui sia composto da nove e sette nel caso in cui sia composto da undici. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

15.7 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

Articolo 16.

Presidente

16.1 Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, dura in carica tre esercizi e non può più essere rieletto dopo due mandati. Il Presidente, nel caso in cui non sia nominato l'Amministratore Delegato, rappresenta l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci Fondatori, il Comitato d'Onore, il Consiglio di Amministrazione, salvo delega, e controlla l'esecuzione degli atti deliberati. Nel caso in cui non sia nominato l'Amministratore Delegato:

(a) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni;

(b) rilascia procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti dell'Ente o a terzi.

Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri che gli venissero delegati dal Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Presidente potrà delegare tutti o parte dei propri poteri al Vice Presidente Vicario, ad altri consiglieri ed all'Amministratore Delegato.

16.3 Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Ente.

16.4 Chi ha rivestito la carica di Presidente diviene Past President, salvo decisione contraria dell'Assemblea dei Soci Fondatori. Il Past President partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e la sua presenza in tale contesto non è conteggiata ai fini della determinazione del quorum costitutivo dell'organo. Egli rimane in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione nominato successivamente alla sua cessazione quale Presidente.

16.5 Chi ha rivestito la carica di Presidente può essere nominato Presidente Onorario dall'Assemblea dei Soci Fondatori e rimane tale fino all'eventuale revoca da parte dell'Assemblea dei Soci Fondatori stessa. Egli partecipa all'Assemblea dei Soci Fondatori, ma, ove non sia Socio Fondatore, non ha diritto di voto in tale contesto, né la sua presenza viene conteggiata ai fini del quorum costitutivo dell'organo. Partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ma, ove non sia stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione, non ha diritto di voto in tale contesto, né la sua presenza viene conteggiata ai fini del quorum costitutivo dell'organo.

Articolo 17.

Vice Presidente Vicario

17.1 Il Vice Presidente Vicario, ove nominato, (o il Vice Presidente) sostituisce il Presidente dell'Ente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni e i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

17.2 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente Vicario (o del Vice Presidente) basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 18.

Amministratore Delegato

18.1 L'Amministratore Delegato, ove nominato, viene scelto tra i consiglieri del Consiglio di Amministrazione e risponde del suo operato al medesimo organo.

18.2 L'Amministratore Delegato rappresenta l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, ha il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni, rilascia procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti dell'Ente o a terzi. Esercita la direzione operativa e la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente nell'ambito dei poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di quanto stabilito dalla relativa delibera.

18.3 Salvo la specifica dei poteri da parte del Consiglio di Amministrazione, spettano comunque all'Amministratore Delegato predisporre la bozza di bilancio preventivo e di

bilancio consuntivo, la gestione di rapporti di lavoro con il personale ivi comprese le attività relative agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e tutela della salute dei lavoratori, la gestione dei conti correnti dell’Ente, intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni, dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19.

Collegio dei Revisori e Revisore Unico

19.1 Il Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico) è l’organo di controllo delle attività finanziarie e contabili dell’Ente. Esso è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori.

19.2 Tutti i componenti (o il Revisore Unico) sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

19.3 Il Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico) vigila sulla gestione finanziaria dell’Ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio (o il Revisore Unico), inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell’attività dell’Ente. Il Collegio delibera a maggioranza semplice.

19.4 Il Collegio (o il Revisore Unico) resta in carica tre anni ed i suoi componenti (o il Revisore Unico) possono essere riconfermati.

19.5 I componenti del Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico) possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci Fondatori.

Articolo 20.

Collegio dei Garanti

20.1 Il Collegio dei Garanti è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri di cui uno nominato dal Comitato d’Onore, ove costituito (nel caso in cui il Comitato d’Onore non provvedesse alla nomina, il membro del Collegio dei Garanti che dovrebbe essere nominato dallo stesso, sarà nominato dall’Assemblea dei Soci Fondatori), e gli altri nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori, tutti i membri possono essere scelti anche tra soggetti che non sono membri dell’Ente. I membri del Collegio dei Garanti devono essere dotati di requisiti di indipendenza e professionalità. Esso delibera a maggioranza semplice. Dotato della più ampia autonomia, ha il compito di vigilare sul funzionamento degli organi sociali e sull’applicazione dello statuto.

20.2 Qualora il Consiglio di Amministrazione o singoli consiglieri compia/compiano atti o assuma delibere che, ad esclusivo giudizio del Collegio dei Garanti, siano in contrasto con i fini istituzionali dell’Ente o con il mandato ricevuto dall’Assemblea dei Soci Fondatori, come anche in caso di manifesta incapacità di consiglieri, il Collegio dei Garanti può convocare l’Assemblea dei Soci Fondatori per lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione o per la revoca di consiglieri.

20.3 I componenti del Collegio dei Garanti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci Fondatori.

20.4 Il Collegio dei Garanti resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rinnovati.

Articolo 21.

Esercizio finanziario

21.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

21.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e

seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità dell’Ente.

21.3 Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decoro. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio approvati devono essere trasmessi a tutti i Soci Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione del Collegio dei Revisori (o del Revisore Unico), almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei Soci Fondatori che deve prenderne atto. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

21.4 Gli organi dell’Ente nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

21.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione per eventuale ratifica.

21.6 E’ vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

21.7 I bilanci, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell’anno finanziario sono a disposizione dei membri dell’Ente e di chi abbia contribuito al finanziamento dello stesso.

Articolo 22.

Clausola arbitrale

22.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l’Ente ha la propria sede legale, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.

22.2 Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

22.3 La sede dell’arbitrato sarà il luogo in cui ha sede il Tribunale di cui all’articolo 22.1.

Articolo 23.

Estinzione

23.1 L’Ente è costituito senza limitazioni di durata. Esso si estingue con delibera dell’Assemblea dei Soci Fondatori assunta con il voto favorevole dei quattro quinti dei membri dell’Assemblea, che provvederà altresì alla nomina di un liquidatore.

23.2 In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe od affini a quelle dell’Ente ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 24.

Norma transitoria

24.1 Gli organi dell’Ente potranno validamente ed immediatamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e, ove necessario, saranno via via integrati nelle rispettive composizioni.

F.to Milesi Gianangelo

F.to Armando Santus Notaio (I.s.)